

CORSO

Prima lettura del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

25 maggio 2016

a cura dello Studio Legale Zoppellari

Le tipologie di gara

Consultazioni preliminari di mercato

Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza

Le tipologie di gara

Procedura aperta

(art. 55, d.lgs. n. 163/ 2006)

- ✓ qualunque ditta può presentare offerta:
 - »Pubblicità della gara
 - »Libertà di partecipazione
 - »Selezione in fase di apertura buste

Termine minimo per la ricezione delle offerte di **52 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione

In caso di adozione dell'avviso di preinformazione il termine minimo può essere ridotto a 36 giorni e comunque mai al di sotto dei 22 giorni

Procedura aperta

(art. 60, d.lgs. n. 50/ 2016)

- ✓ qualunque ditta può presentare offerta:
 - »Pubblicità della gara
 - »Libertà di partecipazione
 - »Selezione in fase di apertura buste

Termine minimo per la ricezione delle offerte di **35 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione

In caso di **adozione dell'avviso di preinformazione** o di **urgenza debitamente motivata**, il termine minimo può essere ridotto a 15 giorni

Le tipologie di gara

Procedura ristretta

(art. 55, d.lgs. n. 163/ 2006)

- ✓ possono formulare offerta solo le ditte che siano state invitate dall'Amministrazione in base ad una fase di preselezione:
 - »Pubblicità della gara
 - »Pre - selezione (domanda di partecipazione)
 - »Scelta dei concorrenti

Termine minimo per la ricezione:

(i) della domanda di partecipazione è di **37 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione

(ii) delle offerte è di **40 giorni** decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerta

Procedura ristretta

(art. 61, d.lgs. n. 50/2016)

- ✓ possono formulare offerta solo le ditte che siano state invitate dall'Amministrazione in base ad una fase di preselezione:
 - »Pubblicità della gara
 - »Pre - selezione (domanda di partecipazione)
 - »Scelta dei concorrenti

Termine minimo per la ricezione:

(i) della domanda di partecipazione è di **30 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione

(ii) delle offerte è di **30 giorni** decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerta

Le tipologie di gara

Procedura ristretta

(art. 55, d.lgs. n. 163/ 2006)

Il termine minimo per la **ricezione della domanda di partecipazione**, pari a 37 giorni, può essere **ridotto di n. 7 giorni** per l'ipotesi in cui il bando di gara sia redatto e trasmesso per via elettronica.

Il termine minimo per la **formulazione delle offerte**, pari ad almeno 40 giorni, può essere **ridotto a 36 giorni e comunque mai al di sotto dei 22 giorni** in caso di adozione dell'avviso di preinformazione.

Il termine minimo per la **ricezione delle offerte** può essere ulteriormente ridotto di **n. 5 giorni**, per l'ipotesi in cui le S.A. mettano a disposizione la documentazione in formato elettronico

Procedura ristretta

(art. 61, d.lgs. n. 50/2016)

In caso di **avviso di preinformazione** pubblicato dalla S.A. il **termine minimo per la formulazione dell'offerta è ridotto a 10 giorni.**

In caso di urgenza debitamente motivata, Il termine per la formulazione:

(i) della **domanda di partecipazione** è di **15 giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione

(ii) delle **offerte** è di **10 giorni** decorrente dalla data di invio della lettera di invito

Le tipologie di gara

Procedura competitiva con negoziiazione

Non è prevista
dall'abrogato d.lgs.
n. 163 del 2006

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62, d.lgs. n. 50/2016)

✓ procedura di gara avente carattere eccezionale, con possibilità di utilizzo anche per forniture che:

A. soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

- i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili;
- ii) implicano progettazione o soluzioni innovative;
- iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
- iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico.

Le tipologie di gara

Procedura competitiva con negoziazione

Non è prevista
dall'abrogato d.lgs. n. 163
del 2006

Procedura competitiva con negoziiazione

(art. 62, d.lgs. n. 50/2016)

- ✓ procedura di gara avente carattere eccezionale, con possibilità di utilizzo anche per forniture che:

B. per i quali, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto **offerte irregolari* o inammissibili****.

* irregolari le offerte non conformi a quanto richiesto nei documenti di gara

** inammissibili le offerte che sono state ricevute in ritardo; quelle per le quali la Commissione giudicatrice ritiene che vi siano gli estremi per informativa alla Procura delle Repubblica per reati di corruzione e fenomeni collusivi; quelle che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse; le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara.

Le tipologie di gara

Procedura competitiva con negoziazione

Non è prevista
dall'abrogato d.lgs. n. 163
del 2006

Procedura competitiva con negoziiazione

(art. 62, d.lgs. n. 50/2016)

Struttura della procedura di gara:

1. Pubblicità della gara
(oggetto + criterio aggiudic. + requisiti minimi)
2. Pre – selezione
(30 gg a disposizione per domanda di partecip.)
3. Invito ai concorrenti pre - qualificati a formulare offerta iniziale
(30 gg a disposizione per offerta iniziale, quale base per le successive negoziazioni)
4. Possibilità di aggiudicazione sulla base dell'offerta iniziale
5. Possibilità di negoziare le offerte, anche in più fasi successive per ridurre il numero dei concorrenti (riservatezza)
6. Chiusura negoziazione con termine per formulare offerta definitiva
7. Aggiudicazione appalto

Le tipologie di gara

Procedure negoziate

(art. 56 e 57, d.lgs. n. 163/ 2006)

- ✓ Costituiscono ipotesi residuale, ammesse in via eccezionale nei casi tassativamente previsti dalla legge:

A. procedura negoziata con bando:

In caso di precedente gara ordinaria, conclusasi senza aggiudicazione a causa di:

- offerte irregolari (mancanza dei requisiti formali: presentazione offerta fuori termine, carenze documentali etc.);
- offerte inaccettabili (mancanza requisiti soggettivi minimi: carenza dei requisiti di capacità tecnica professionale e/o economico finanziaria, etc.);

Procedure negoziate

(art. 63, d.lgs. n. 50/ 2016)

Non è più prevista la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata con pubblicazione di bando

Le tipologie di gara

Procedure negoziate

(art. 56 e 57, d.lgs. n. 163/ 2006)

- ✓ Costituiscono ipotesi residuale, ammesse in via eccezionale nei casi tassativamente previsti dalla legge:

B. procedura negoziata senza bando:

- in caso di precedente gara ordinaria, conclusasi senza aggiudicazione a causa di diserzione o offerte inappropriate (es. offerte carenti o inadeguate dal punto di vista tecnico, etc.)
- eccezionale urgenza dovuta ad eventi imprevedibili non imputabili a Stazione appaltante
- per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi (affidamento appalto ad un operatore economico determinato)

Procedura negoziata senza bando

(art. 63, d.lgs. n. 50/ 2016)

- ✓ Costituisce ipotesi residuale, ammessa in via eccezionale nei casi tassativamente previsti dalla legge; i principali sono:

a. precedente gara ordinaria, conclusasi senza aggiudicazione a causa di diserzione o domande e/o offerte inappropriate (es. offerte carenti o inadeguate dal punto di vista tecnico, etc.)

b. esistenza dell'esecutore determinato, quando la concorrenza è assente per ragioni di natura tecnica o per la tutela di diritti di esclusiva (es. diritti di proprietà intellettuale); (non devono esistere sostituti o alternative ragionevoli)

c. urgenza, derivante da eventi imprevedibili ed inevitabili non imputabili ad amministrazione appaltante

Occorre invitare almeno 5 o.e.

Le tipologie di gara

Dialogo competitivo

(art. 58, d.lgs. n. 163/ 2006)

- ✓ procedura di gara avente carattere eccezionale, con possibilità di utilizzo anche per forniture se l'oggetto è particolarmente complesso:
- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi
- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.

Si può utilizzare soltanto il criterio di aggiudicazione dell'o.e.v.

Dialogo competitivo

(art. 64, d.lgs. n. 50/ 2016)

- ✓ procedura di gara avente carattere eccezionale, con possibilità di utilizzo anche per forniture che soddisfano uno o più dei seguenti criteri (stessi presupposti della procedura competitiva con negoziazione:
 - i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili;
 - ii) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
 - iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico.

Si può utilizzare soltanto il criterio di aggiudicazione dell'o.e.v.

Le tipologie di gara

Dialogo competitivo

(art. 58, d.lgs. n. 163/ 2006)

Struttura della procedura di gara

1. Pubblicità della gara
2. Pre – selezione
3. Invito ai concorrenti pre – qualificati a partecipare al dialogo
4. Individuazione esigenze e requisiti
5. avvio del dialogo per definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità dell'amministrazione
6. prosecuzione del dialogo fino alla migliore soluzione
7. presentazione delle offerte finali
8. aggiudicazione miglior rapporto qualità/prezzo

Dialogo competitivo

(art. 64, d.lgs. n. 50/ 2016)

Struttura della procedura di gara

1. Pubblicità della gara
2. Pre – selezione
(30 gg a disposizione per domanda di partecip.)
3. Invito ai concorrenti pre – qualificati a partecipare al dialogo
4. Individuazione esigenze e requisiti
5. avvio del dialogo per definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità dell'amministrazione
6. prosecuzione del dialogo fino alla migliore soluzione
7. presentazione delle offerte finali
8. aggiudicazione miglior rapporto qualità/prezzo

Le tipologie di gara

Partenariato per l'innovazione

(art. 65, d.lgs. n. 50/2016)

Non è prevista
dall'abrogato d.lgs.
n. 163 del 2006

- ✓ procedura di gara avente carattere eccezionale, con possibilità di utilizzo per **sviluppare prodotti innovativi** con successivo acquisto a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partecipanti

Si applica la medesima struttura di gara della procedura competitiva con negoziazione, che può essere anche adeguata alla sequenza del processo di ricerca, innovazione con possibile riduzione n. offerte.

Obiettivi intermedi (remunerazione)

Possibili negoziazioni (no su requisiti minimi e su criteri aggiud.)

Proporzionalità tra valore stimato delle forniture rispetto all'investimento richiesto per lo sviluppo.

Acquisti sopra e sotto soglia

Il Regolamento (UE) n. 2015/2170 del 24 novembre 2015, ha individuato le nuove soglie da applicare a partire dal 1° gennaio 2016.

Per gli enti del S.S.N. la soglia di rilievo comunitario è costituita da € 209.000,00

Acquisti sopra soglia

Rafforzato il principio di
centralizzazione degli acquisti

Consip $\longleftrightarrow$ Centrale di Acquisto Regionale
(EGAS, ARCA Lombardia, SCR Piemonte, etc...)

Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

Strumenti di negoziazione

Accordo quadro

(art. 59, d.lgs. 163/2006)

Durata dell'A.Q.: ≤ 4 anni

Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso oppure O.E.V.

Stipula dell'A.Q.:

1. con un solo O.E.

gli appalti basati su tale AQ sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nello stesso accordo, con possibilità di consultare per iscritto l'O.E. parte dell'A.Q. per chiedergli di completare, se necessario, la sua offerta;

2. pluralità di O.E. (almeno 3)

gli appalti basati su tale A.Q. senza confronto concorrenziale o con confronto competitivo.

Accordo quadro

(art. 54, d.lgs. n. 50/ 2016)

Durata dell'A.Q.: ≤ 4 anni

Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso oppure O.E.V.

Stipula dell'A.Q.:

1. con un solo O.E.

gli appalti basati su tale AQ sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nello stesso accordo, con possibilità di consultare per iscritto l'O.E. parte dell'A.Q. per chiedergli di completare, se necessario, la sua offerta;

2. pluralità di O.E. (almeno 3)

gli appalti basati su tale A.Q. senza confronto concorrenziale; con confronto concorrenziale parziale o con pieno confronto competitivo.

Strumenti di negoziazione

Sistema dinamico di acquisizione

(art. 60, d.lgs. 163/2006)

Ratio: tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente.

Gestione interamente elettronica

Durata dello S.D.A. : ≤ 4 anni

Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso oppure O.E.V.

Struttura:

1. Bando istitutivo SDA
(offerte indicative da valutate entro 15 gg.)
2. Bando Semplificato
(contiene termine ultimo per inviare manifestazione interesse per coloro)
3. Invito a formulare offerta definitiva

Sistema dinamico di acquisizione

(art. 55, d.lgs. n. 50/ 2016)

Ratio: tali sistemi sono utilizzati per acquisti di beni e servizi di uso corrente

Gestione interamente elettronica

Previsione di categorie definite di prodotti, con riferimento quantitativo massimo ammissibile per appalti specifici o ad un'area geografica

Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso oppure O.E.V.

Struttura della procedura ristretta

1. Bando istitutivo SDA con termine per ricezione domande di 30 gg.
2. Invito con termine di 10 gg per formulare offerta

Acquisti sotto soglia

Le **stazioni appaltanti**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (MEPA, SDA, etc.).**

Per indire autonome procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di € 40 mila, **le stazione appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del nuovo Codice***

Per acquisti **tra 40mila euro ed entro le soglie di rilievo comunitario (< € 209.000,00)** è necessaria la qualificazione e il ricorso autonomo agli strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza. Se non previsti, aggregazione con una o più stazioni appaltanti o ricorso a procedura ordinaria

* Il nuovo sistema troverà applicazione soltanto a seguito di emanazione di apposito D.M. da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti

Acquisti sotto soglia

Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006

- ✓ Stesse modalità di affidamento degli acquisti sopra soglia compreso l'obbligo di pubblicità dei bandi di gara solo in ambito nazionale (art. 124, d.lgs. n. 163 del 2006)
- ✓ Acquisti in economia mediante cottimo fiduciario (art. 125, d.lgs. n. 163 del 2006)

Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016

- ✓ Possibilità di ricorrere alle procedure di gara ordinarie
- ✓ Affidamento diretto < 40.000,00 adeguatamente motivato
- ✓ Procedura negoziata senza bando con invito di almeno 5 O.E. per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario (< € 209.000,00)

Aggregazione e Centralizzazione delle Committenze

Art. 37 (*“Aggregazione e Centralizzazione delle Committenze”*):

Le **stazioni appaltanti**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.**

Per effettuare procedure di importo superiore alle summenzionate soglie, le stazione appaltanti devono essere in possesso della necessaria **qualificazione di cui all’art. 38 del nuovo Codice.**

Aggregazione e Centralizzazione delle Committenze

Art. 37 (*“Aggregazione e Centralizzazione delle Committenze”*):

Per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché per gli acquisti di lavori di **manutenzione ordinaria** d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono: (i) ad una centrale di committenza o costituiscono un'aggregazione con una o più amministrazioni in possesso della necessaria qualificazione; (ii) procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del nuovo codice.

Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

La qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza

Art. 38 (*“Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”*):

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.

La qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza

Art. 38 (*“Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”*):

Sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui art. 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv., con modificazioni, da l. 23 giugno 2014, n. 89.

La qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza

comma 3:

La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- Capacità di programmazione e progettazione;
- Capacità di affidamento;
- Capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Criteri di aggiudicazione

Criteri di aggiudicazione

artt. 82 e 83 d.lgs. n. 163/ 2006

✓ O.E.V. (art. 83)

✓ Prezzo più basso (art. 82)

art. 95 d.lgs. n. 50/2016

Offerta economicamente più vantaggiosa
è il criterio guida

Prezzo più basso può essere utilizzato
soltanto nel caso di:

- forniture di beni con caratteristiche
standardizzate;

- forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria, caratterizzati da
elevata ripetitività, fatta eccezione per
quelli di notevole contenuto tecnologico
o che hanno un carattere innovativo.

O.E.V.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai **servizi sociali** e di ristorazione ospedaliera e assistenziale, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (pari almeno 50% del valore del contratto)

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro.

O.E.V.

Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'o.e.v. individuata sulla base del rapporto qualità / prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita

O.E.V.: elementi qualitativi

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- a) la **qualità**, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
- b) il possesso di un **marchio di qualità ecologica dell'Unione** europea (**Ecolabel UE**) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

O.E.V.: elementi qualitativi

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla *raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione* del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

O.E.V.: elementi qualitativi

Compatibilmente con il diritto dell'U.E. ed i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le PP.AA. possono indicare nei documenti di gara **criteri premiali** (es. *rating* di legalità dell'offerente o altri elementi per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione).

O.E.V.: prezzo

L'elemento relativo al costo può assumere anche la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

Costi del ciclo di vita

I **costi del ciclo di vita** comprendono:

A. I costi **sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice** o da altri utenti:

- (i) costi relativi all'acquisizione;
- (ii) costi connessi all'utilizzo (energia elettrica e/o altre risorse);
- (iii) costi di manutenzione;
- (iv) costi relativi al fine vita (raccolta e smaltimento ovvero raccolta e riciclaggio)

B. I **costi imputati a esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi, lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario sia determinato e verificato (emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, etc.)

Costi del ciclo di vita

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione dovesse valutare i costi, utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le amministrazioni indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

La commissione giudicatrice

Art. 77 (*“Commissione di Aggiudicazione”*)

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai contratti affidati alla Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Albo dei componenti

Art. 78 (*“Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici”*):

E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Albo dei componenti

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e di moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto.

I costi della sicurezza aziendale

L'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 afferma che nell'offerta economica **l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

I criteri di selezione degli operatori economici

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 disciplina i requisiti di ordine generale

L'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 del decreto legislativo ha rivisitato completamente la disciplina dei requisiti di ordine generale, attualmente contenuta all'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006.

Le nuove regole rendono più difficile la vita agli operatori economici, delineando un sistema che affida enormi poteri di verifica alle pubbliche amministrazioni.

I nuovi requisiti di ordine generale

Art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 prevede quale causa ostativa, avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18

Il comma 1 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede quale causa ostativa, avere riportato condanna con sentenza definitiva, oppure con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), anche riferita ad un suo subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 6, per uno o più dei seguenti reati, consumati o tentati, riferiti alla:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- concussione, corruzione (anche tra privati), reati connessi nell'ambito degli incanti pubblici (turbativa d'asta, etc.)
- frode,
- reati terroristici,
- riciclaggio,
- lavoro minorile
- ogni altro reato dal quale derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la P.A.

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. 38, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 163 del 2006 individua i seguenti soggetti da sottoporre a verifica per la causa ostativa :

- amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (ivi inclusi i procuratori speciali muniti di ampi poteri di rappresentanza);
- direttore tecnico;
- socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (a meno che la società non dimostri la dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata)

Il comma 3 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 individua i seguenti soggetti da sottoporre a verifica per la causa ostativa di cui al comma 1 dell'art. 80:

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
- i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo
- direttore tecnico;
- socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (a meno che la società non dimostri la dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata)

I nuovi requisiti di ordine generale

Novità rispetto al passato sulle condanne passate in giudicato

L'art. 80, comma 7, 8, 9 e 10, stabiliscono che:

- un O.E., che abbia riportato condanne definitive di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (comma 7);
- se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'o.e. non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (comma 8).
- un o.e. escluso con sentenza definitiva, che determina l'incapacità a contrarre con la P.A. non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 ed 8, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (comma 9).
- se il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara per incapacità a contrarre con la P.A. non è stato fissato dalla sentenza di condanna definitiva, ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, tale periodo è di **cinque anni, salvo che la pena principale non sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale** (comma 10)

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce quale causa ostativa la pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.*) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.*);

Il comma 2 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono in ogni momento dalla partecipazione ad appalti o subappalti i soggetti nei cui confronti sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, d.lgs. n. 159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. 38, comma 1, lett. g) e i), d.lgs. n. 163 del 2006 stabiliscono l'esclusione dalla gara per gli O.E. :

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

Il comma 4 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui é stabilito l'o.e.

Gravi violazioni in materia di pagamento di tasse ed imposte sono quelle superiori a € 10.000,00 (importo fissato dall'art. 48 *bis*, commi 1 e 2 *bis*, d.P.R. n. 602 del 1973).

Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale sono quelle ostative al rilascio del DURC di cui all'art. 8, DM 30.1.2015

Definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che

Lett. e) che ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

Lett. a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Il comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

Lett. a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme europee, nazionali, dai CCNL;

Lett. b) l'o.e. si trovi in fallimento, liquidazione, stipula di un concordato con i creditori se questo comporta la cessazione delle attività;

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che

Lett. f): secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

Il comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

c) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'o.e. si sia reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. **38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006** stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che

Non è prevista dichiarazione equivalente

Non è prevista dichiarazione equivalente

Lett. m: nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. ~~52~~48

Il **comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016** stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

d) la partecipazione dell'o.e. determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivi dal precedente coinvolgimento degli o.e. nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 62 non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'o.e. sia stato soggetto ad una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, d.lgs. n. 81 del 2008;

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. **38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006** stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico:

Lett. h): nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

Lett. m bis): nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

Il comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

g) l'o.e. sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. **38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006** stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico:

Lett. d): che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

Lett. l): che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

Il **comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016** stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non, n.d.r.] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. **38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006** stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico:

Lett. mter): che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Il comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

l) l'o.e. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7, d. l. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 203 del 1991, non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che non ricorrano i casi previsti dall'art. 4, l. n. 689 del 1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico:

Lett. m-quater): che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il comma 2 ultimo periodo dell'art. 38, richiedeva al concorrente di allegare, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce l'esclusione dalla gara per l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

m) l'o.e. si trovi con altro partecipante alla medesima procedura di gara in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c., ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Non c'è più obbligo di rendere una delle tre dichiarazioni alternative previste in passato dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006

I nuovi requisiti di ordine generale

L'art. 38, comma 1 ter , d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lett. h), fino a un anno decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia

L'art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia

I nuovi requisiti di ordine speciale

L'art. **83, d.lgs. n. 50 del 2016** disciplina i criteri di ammissione alla gara di ordine speciale:

L'art. **39, d.lgs. n. 163 del 2006** disciplina i requisiti di idoneità professionale;

a) i requisiti di idoneità professionale;

L'art. **41, d.lgs. n. 163 del 2006** disciplina i requisiti di capacità economica e finanziaria;

b) la capacità economica e finanziaria;

L'art. **42, d.lgs. n. 163 del 2006** disciplina i requisiti di capacità tecniche e professionali

c) le capacità tecniche e professionali

I nuovi requisiti di ordine speciale

L'art. 39, d.lgs. n. 163 del 2006: a) i requisiti di idoneità professionale :

I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

L'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016: a) i requisiti di idoneità professionale :

ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

I nuovi requisiti di ordine speciale

L'art. 41, d.lgs. n. 163 del 2006:
requisiti di capacità economica – finanziaria :

La norma dispone che la **dimostrazione** della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita con:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
- c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

L'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016: b) **requisiti di capacità economica – finanziaria.**

Le stazioni appaltante possono richiedere

(i) che gli operatori economici abbiano un **fatturato minimo annuo (non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto)**, compreso un determinato **fatturato minimo nel settore di attività** oggetto dell'appalto);

(ii) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro **conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività**;

(iii) un livello adeguato di **copertura assicurativa contro i rischi professionali**

I nuovi requisiti di ordine speciale

L'art. 42, d.lgs. n. 163 del 2016:

requisiti di capacità tecnico - professionale

Negli appalti di forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture:

- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
- b) ...

L'art. 83, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016: c) **requisiti di capacità tecnico - professionale**

Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Mezzi di comprova dei requisiti di ordine speciale

Ai sensi dell'art. 83, comma 7, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) [capacità economica finanziaria] e c) [capacità tecnico - organizzativa] è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5, d.lgs. n. 50 del 2016

Il **citato art. 86** afferma :

- al **comma 4** che la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'**Allegato XVII, parte I**;
- al **comma 5** che le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'**Allegato XVII, parte II**, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture

Allegato XVII – parte I

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

La norma ricalca in pieno il contenuto dell'art. 41 del vecchio Codice appalti

Allegato XVII – parte II

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83:

a) i seguenti elenchi: ...

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità ... una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

e) qualora i prodotti da fornire da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

....

Allegato XVII – parte II

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

- f)** l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
- g)** un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- h)** una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
- i)** una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore disporrà per eseguire l'appalto;
- j)** un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
- k)** per i prodotti da fornire:
 - campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Si tratta di un'elencazione che ricalca quella prevista
dall'art. 42, d.lgs. n. 163 del 2006

La lex di gara

Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.

I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti.

Dette prescrizioni sono comunque nulle.

**La documentazione
amministrativa da presentare in
gara e la comprova dei requisiti**

Il documento di gara unico europeo

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:

- (i) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 (nuovi requisiti di ordine generale);
- (ii) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 (nuovi requisiti di ordine speciale);
- (iii) se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 (per la riduzione del numero degli offerenti)

Con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 é stato adottato il modello di formulario per il documento di gara unico europeo

Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione

D.G.U.E.

Previsto l'utilizzo del **documento di gara unico europeo**.

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione alle gare, le stazioni appaltanti dovranno accettare il documento unico, per facilitare la vita alle imprese.

Entro il 18 aprile del 2018 il documento dovrà essere fornito in via esclusivamente elettronica e consisterà *“in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale”*

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura di gara precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide

Il documento di gara unico europeo

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

Il documento di gara unico europeo

La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 53, comma 3 (con un solo o.e.) o comma 4, lettera a) (con più o.e. senza ulteriore confronto concorrenziale), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87.

La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

In deroga a quanto sopra indicato, agli operatori economici non e' richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.

Il soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 *ter*, d.lgs. n. 163/2006:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 del Codice e di ogni ed ulteriore dichiarazione, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque **non superiore a 5.000 euro**. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione é dovuta soltanto in caso di regolarizzazione

Il soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis,
d.lgs. n. 163/2006:

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9,
d.lgs. n. 50 del 2016:

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Banca dati nazionale degli operatori economici

Art. 81 (*“Documentazione di gara”*)

Fermo restando quanto previsto dagli art. 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice é acquisita esclusivamente attraverso la Banda dati centralizzata, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(Banda dati Nazionale degli operatori economici)

La Banca dati nazionale degli operatori economici

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali é obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali é prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC

Registro E-Certis

Art. 88 (“*Registro on-line dei certificati*”)

Al fine di facilitare la presentazione delle offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in *e-Certis* e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all’art. 213.

Le stazioni appaltanti utilizzano *e-Certis* e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplate da *e-Certis*.

Cauzione provvisoria

L'art. 75, d.lgs. n. 163 del 2006

L'offerta è corredata da garanzia (cauzione o fidejussione) pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o invito e riportante le seguenti indicazioni:

Disciplinate dal bando:

- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- impegno del garante a rinnovare la garanzia

Obbligatorie a pena esclusione:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 Cod. Civ.)
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Cod. Civ.
- impegno di un garante a rilasciare garanzia per l'esecuzione del contratto

L'art. 93, d.lgs. n. 50 del 2016

L'offerta è corredata da garanzia (cauzione o fideiussione) pari al 2% del prezzo a base d'asta

S.A. può ridurre importo fino a 1% o incrementarlo fino a 4% in base alla natura o al rischio della prestazione

Per acquisti aggregati o di centrali di committenza max 2%

Se fideiussione necessario:

- rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale
- operatività entro 15 gg. a semplice richiesta
- efficacia 180 gg. dalla presentazione dell'offerta (possibilità di estensione della validità su richiesta S.A.)
- impegno di un garante a rilasciare garanzia per l'esecuzione del contratto

Cauzione provvisoria

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- ✓ 50% - UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000
- ✓ 30% - possesso registrazione EMAS o 20% certificazione ambientale

In aggiunta

- ✓ 20% marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)
- ✓ 15% inventario gas serra (UNI EN ISO 14064)
- ✓ impronta climatica (UNI ISO/TS 14067)

- ✓ 30% non cumulabile per:

- *rating* legalità
- attestazioni modello organizzativo 231/01
- certificazione social accountability 8000
- certificazione sicurezza luoghi di lavoro (OHSAS 18001)
- certificazione sistema gestione energia (UNI CEI 11352)
- certificazione sistema gestione sicurezza informazioni (ISO 27001)

Riservatezza

L'amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte, fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 50 (avviso relativo agli appalti aggiudicati) e 55 (informazione dei candidati e degli offerenti) della Direttiva.

Accesso agli atti

Art. 53 (*“Accesso agli atti e riservatezza”*):

Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

Accesso agli atti

Accesso elementi essenziali della procedura: documenti di gara, richieste di partecipazione, conferme di interesse e offerte

Per l'asta elettronica: accesso esercitato mediante interrogazione delle registrazioni di sistema informatico o tramite copia autentica degli atti

Accesso differito:

- procedure aperte: scadenza termine di presentazione delle offerte
- procedure ristrette, negoziate: scadenza termine di presentazione delle offerte. Se richiesta di invito respinta accesso dopo comunicazione ai soggetti da invitare
- in relazione alle offerte: fino **all'aggiudicazione definitiva**
- Procedura verifica anomalia d'offerta: **fino all'aggiudicazione definitiva**

Esclusione diritto di accesso, salvo diritto di difesa per: segreti tecnici o commerciali, pareri legali acquisiti dalla P.A., soluzioni tecniche e programmi informatici della P.A.

Conflitto di interesse

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (es. rapporti di parentela)

L'anomalia dell'offerta

Come in passato, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Individuazione soglia di anomalia

Art. 86, d.lgs. n. 163 del 2006

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;

Individuazione soglia di anomalia

Art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una **soglia di anomalia determinata**, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, **procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi**:

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Individuazione soglia di anomalia

L'art. 86, d.lgs. n. 163/2006

Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Le spiegazioni

L'art. 87, d.lgs. n. 163/2016

Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato

L'art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016

Le giustificazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità forniture o dei servizi proposti dall'offerente

Il procedimento di verifica dell'anomalia

L'art. 88, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che la stazione appaltante richiede:

(i) la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni;

(ii) ove la S.A. non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti da inviare, per iscritto, entro cinque giorni;

(iii) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la S.A. convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

L'art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

La S.A. esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (ambientali, sociali e dei lavoratori).

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 (verso i subappaltatori ed i suoi dipendenti);

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14 (in realtà: articolo 23, comma 16 – tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

La verifica di anomalia

Artt. 86 e 87, d.lgs. n. 163/2006

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (*ora art. 100 del d.lgs. n. 81 del 2008*) e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (*ora punto 4 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008*).

(art. 87, comma 4)

In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

(art. 86, comma 3).

L'art. 97, d.lgs. n. 50/2016

Non sono ammesse spiegazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

L'esclusione automatica delle offerte anomale

L'art. 124, comma 9, d.lgs. n. 163/2016

Per forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro*, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, co. 3.

* In realtà per importi fino al di sotto della soglia di rilievo comunitario

L'art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016

Per le forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitarie (<209,000,00 euro), la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata.

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.